

**SERVIZIO DI ACCOGLIENZA DI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E GESTIONE DEI SERVIZI
CONNESSI – C.I.G. 7002913A9D**

Con la presente scrittura privata sottoscritta il giorno 12 (dodici) giugno 2017 presso la sede dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna in via Mazzini n. 3 a Bagnacavallo con modalità elettronica mediante apposizione contestuale di firma digitale dal Direttore dell'ASP dei Comuni della Bassa Romagna Monica Tagliavini, nata a Massa Lombarda il 07/10/1962 (C.F. TGLMNC62R47F029D), dal Dirigente Area Welfare dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, dott.ssa Carla Golfieri, nata a Lugo il 16/12/1959 e da *FINELLI GAETANO* nata a Bazzano (BO) il 1/08/1954 (C.f. FNLGTN54M01A726C) in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di **CEFAL EMILIA ROMAGNA Società Cooperativa** da valere ad ogni effetto di ragione e di legge tra:

L'ASP DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (di seguito denominato anche ENTE o ASP), codice fiscale 02295380394 con sede in Bagnacavallo (RA) via Mazzini n. 3 rappresentato da Monica Tagliavini, in qualità di Direttore, e a ciò autorizzato con deliberazioni n. 14 del 28/06/2016 e n. 15 del 4/8/2016 e successiva determina n. 13 del 14/02/2017

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA ROMAGNA (di seguito denominata Unione), codice fiscale e partita Iva 02291370399, con sede a Lugo (RA), in Piazza Martiri 1, rappresentata dalla Dott.ssa Golfieri Carla nata a Lugo (RA) il 16/12/1959, la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente dell'Area Welfare dell'Unione, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente dell'Unione n. 7 del 19/03/2015, in esecuzione della delibera di Giunta Unione n. 74 del 07/04/2016 e Determina n. 603 del 15/06/2016, successivamente rettificata con Determina n. 619 del 17/06/2016;

E

il *Sig. FINELLI GAETANO* nata a Bazzano (BO) il 1/08/1954 (C.f. FNLGTN54M01A726C) in qualità di Presidente e Legale Rappresentante di **CEFAL EMILIA ROMAGNA Società Cooperativa** - (c.f./p.i. 04164640379), con sede in Bologna, Via Lame 118, (iscritta all'Albo Regione E.-R. delle Società Cooperative n. A115444)

PREMESSO

- che in data 27 gennaio 2017 è stata siglata una “Convenzione per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi” tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e ASP dei Comuni della Bassa Romagna (quest’ultima individuata quale gestore del servizio di prima accoglienza ai cittadini stranieri temporalmente presenti sul territorio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna);

che in data 23 febbraio 2017 è stato siglato l'accordo quadro relativo alla gara con procedura aperta, con più operatori economici per l'aggiudicazione del servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi presso strutture ubicate nel Distretto della Bassa Romagna, Cig: 68382530E5, rep. n. 622, prot.n. 11902 del 23 febbraio 2017 dell'Unione di Comuni della Bassa Romagna, che si conserva controfirmato nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante del presente atto anche se non materialmente accluso;

- che l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Lugo con nota del 27/07/2015 (prot. ente 4649 del 30/07/2015) ha provveduto a dare indicazione “...di provvedere al versamento dell'imposta telematicamente, utilizzando il modello F24, in unica soluzione, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio”, pertanto le parti convengono che l'imposta di bollo s'intende così assolta;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1 - Soggetti

L'ASP dei Comuni della Bassa Romagna, a mezzo del suo Direttore, nonché Responsabile del Procedimento, affida a CEFAL EMILIA ROMAGNA Società Cooperativa che a mezzo del suo Presidente e Legale Rappresentante accetta di prestare attività di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e temporaneamente presenti sul territorio, come meglio dettagliato agli artt. 2 e successivi.

Articolo 2 - Oggetto del contratto

Il presente accordo ha per oggetto lo svolgimento dei servizi di accoglienza, attività ausiliarie ed assistenza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale nel territorio del Distretto della Bassa Romagna e precisamente:

1.1. SERVIZI PER L'INTEGRAZIONE

- a) mediazione linguistico-culturale;
- b) orientamento e accesso ai servizi del territorio;
- c) formazione e riqualificazione professionale;
- d) orientamento e accompagnamento all'inserimento lavorativo;
- e) orientamento e accompagnamento all'inserimento abitativo;
- f) orientamento e accompagnamento all'inserimento sociale;
- g) tutela legale;
- h) tutela psico-socio-sanitaria;

1.2 SERVIZI DI ASSISTENZA GENERICA ALLA PERSONA

- a) trasporto

1.3 SERVIZIO DI ACCOGLIENZA MATERIALE

- a) servizi di pulizia e igiene ambientale
- b) erogazione pasti
- c) fornitura di beni
- d) strutture di accoglienza

1.4 SERVIZI DI GESTIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA

- a) aggiornamento e gestione della Banca Dati,

così come dettagliatamente individuati nel Capitolato - approvato con delibera di Giunta dell'Unione n. 205 del 29/09/2016 e delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ASP n. 18 del 03/10/2016 - che si conserva controfirmato nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante del presente atto anche se non materialmente accluso.

Il gestore si impegna a garantire l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini ospitati, secondo gli impegni assunti nell'offerta presentata in sede di partecipazione alla procedura, che si intende parte integrante del presente atto anche se non materialmente acclusa, assicurando inoltre lo svolgimento di tutti i servizi sopra elencati e meglio dettagliati nel Capitolato di gara ed il pieno ed integrale rispetto di tutte le norme nello stesso indicate a cui si fa rimando, nelle offerte tecniche migliorative e nella convenzione stipulata da parte di Asp e dell'Unione dei Comuni con la Prefettura (allegata al presente contratto).

ART. 3 – Modalità di affidamento e di esecuzione dei servizi.

I servizi oggetto del contratto sono affidati, in relazione alle effettive esigenze, ai soggetti firmatari dell'accordo quadro, partendo dal primo operatore in classifica e

procedendo, per gli affidamenti successivi, sulla base della Graduatoria Finale, stilata a conclusione delle operazioni della procedura di gara - approvata con Determina dell'Unione n. 1427 del 22/12/2016, che si conserva controfirmata nel fascicolo del contratto e si intende parte integrante del presente atto anche se non materialmente acclusa.

I servizi indicati al precedente articolo 1 devono essere assicurati nell'arco delle 24 ore giornaliere per tutto l'anno in tutte le strutture di accoglienza oggetto del servizio. I servizi devono essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con l'A.S.P. che si riserva di emanare direttive, richieste e chiarimenti. I gestori si impegnano a garantire la costante disponibilità per tutto il periodo dell'affidamento. Tale raccordo si configura come indispensabile in rapporto alla peculiare natura del servizio da espletare.

L'esecuzione dell'accordo quadro è, in ogni caso, subordinata all'insorgere dell'effettiva necessità segnalata dalla Prefettura di ospitare cittadini stranieri nel Distretto della Bassa Romagna.

Il numero stimato dei cittadini stranieri ai quali devono essere assicurati i servizi in argomento è pari a 118 (centodiciotto), ferma restando la possibilità di un eventuale ampliamento del suddetto numero come previsto dalla Convenzione per il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e gestione dei servizi connessi, previa delibera di Giunta dell'Unione e dell'Assemblea soci dell'A.S.P.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, l'ASP si riserva la facoltà, in base a sopravvenute esigenze e secondo proprie valutazioni, di ridurre o aumentare il numero di cittadini stranieri con conseguente riduzione o aumento del compenso spettante all'appaltatore. Nei casi di variazione sopra citati, l'operatore si impegna a fornire i servizi agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto d'appalto, senza che lo stesso possa pretendere risarcimenti o indennizzi di sorta a qualsivoglia titolo ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni. L'ASP si riserva il diritto di risoluzione anticipata del presente contratto, senza alcun onere a proprio carico, qualora vengano meno le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri, sulla base delle direttive che saranno impartite dal Ministero dell'Interno e/o dalla Prefettura. **L'ASP corrisponderà compensi agli operatori aggiudicatari solo se**

effettivamente verranno inviati cittadini stranieri presso le strutture di accoglienza messe a disposizione dai medesimi operatori ed esclusivamente in base al numero realmente ospitato. Qualora gli operatori economici (o parte di essi) non dovessero ospitare migranti nel periodo di validità dell'accordo quadro, l'ASP non corrisponderà alcun importo, a qualsiasi titolo senza che gli operatori abbiano nulla a pretendere.

ART. 4 – Durata e luogo di esecuzione dell'accoglienza.

Il presente contratto decorre dal 1 marzo 2017 e ha durata fino al 31 dicembre 2017 salvo recesso anticipato in caso del venir meno delle esigenze e subordinatamente alle necessità segnalate dalla Prefettura. In caso di scadenza naturale od anticipata del servizio, l'operatore, su richiesta dell'ASP, si impegna ad assicurare la prosecuzione delle attività per non oltre sessanta (60) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo incaricato.

Al termine di naturale scadenza del contratto, in caso di sottoscrizione di un'ulteriore convenzione con la Prefettura - U.T.G. di Ravenna a causa del prolungarsi di ingenti afflussi, l'ASP si riserva la facoltà di applicare l'art. 63 comma 5, lettera b) del D.Lgs. n. 50/16 e successive modificazioni e integrazioni, per il termine massimo di 1 anno (fino al 31/12/2018), qualora ricorrano i presupposti della ripetizione di servizi analoghi e previa verifica di compatibilità finanziaria manifestando tempestivamente tale volontà nei confronti degli operatori. L'ASP si riserva, inoltre, la facoltà di prorogare il termine del contratto, alla naturale scadenza o alla scadenza conseguente all'applicazione dell'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n. 50/16, per il periodo di tempo strettamente necessario a completare il nuovo affidamento. L'Impresa, in ogni caso, è tenuta ad accettare le stesse condizioni giuridiche ed economiche, nessuna esclusa, previste dal contratto e dal capitolato. L'Asp si riserva, comunque, sin da ora, la possibilità di risoluzione anticipata per cessate esigenze. Qualora nel periodo stabilito venissero a cessare le esigenze di utilizzazione dei posti di accoglienza indicati all'articolo 2, il contratto si intenderà concluso alla data dell'ultima prestazione fornita, a seguito di comunicazione scritta da parte dell'ASP.

Il Gestore ha comunicato che le sedi dell'accoglienza per i posti previsti dal presente contratto sono:

via Prov.le Bagnara 67/69/79 Villa San Martino Lugo (Ra)

via Manzoni Barbiano Cotignola

via Ricci Lugo

via Fiumazzo San Lorenzo Lugo

via Borse Fiumazzo Alfonsine

via Torretta Taglio Corelli Alfonsine

via Garibaldi Lugo

....

ART. 5 - Attivazione posti di accoglienza

Il gestore si impegna ad informare la Prefettura-UTG e l'Ente dell'avvio dei posti di accoglienza, con comunicazione scritta indicante la sede, il numero di posti, la data di avvio. Inoltre, si impegna con piena assunzione di responsabilità sui risultati, all'erogazione dei servizi e interventi e delle prestazioni relative all'accoglienza e all'assistenza, come indicati in precedenza, dei rispettivi soggetti ospitati. Il Gestore s'impegna, altresì, a trasmettere ogni mese a ASP una relazione riepilogativa sui servizi erogati nel mese precedente nonché l'elenco giornaliero delle persone ospitate. La Prefettura si riserva di verificare l'idoneità della/e struttura/e utilizzate. L'Unione dei Comuni sovrintende alla gestione delle attività in oggetto, sulla base anche di un'adeguata informazione sull'andamento delle procedure da parte dell'Ente.

ART. 6 – Requisiti professionali

Le ditte aggiudicatarie devono garantire l'impiego di personale dotato della necessaria qualificazione professionale come previsto dal manuale SPRAR "Equipe SPRAR – figure professionali e competenze e come indicato in sede di offerta tecnica, in numero adeguato all'espletamento di tutti i servizi oggetto del presente contratto. Si richiama in particolare l'art. 2, punto 6 lettera G) e l'art. 2 punto 7 della Convenzione siglata con la Prefettura e allegata al presente contratto.

L'ASP è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente contratto. Il Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al suddetto personale, e si impegna a tenere indenne l'ASP da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questi. Nessun rapporto di impiego, e comunque di dipendenza a qualsiasi titolo, potrà instaurarsi tra il predetto personale ed l'ASP.

ART. 7 – Tutela dei lavoratori, della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Il Gestore si impegna a ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamenti vigenti in materia di lavoro, di igiene e sicurezza, nonché alla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Gestore si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi e Integrativi di Lavoro, applicabili, alla data della stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni. Il Gestore si obbliga a continuare ad applicare i suddetti contratti anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione; tali obblighi vincolano il Gestore anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Il mancato rispetto delle norme in materia di lavoro o previdenziale comporta l'immediata risoluzione del contratto.

L'ASP è assolutamente estranea al rapporto di lavoro costituito tra il Gestore ed il proprio personale addetto al servizio e non potrà mai essere coinvolto in eventuali controversie che dovessero insorgere, in quanto nessun rapporto di lavoro si intenderà instaurato tra il personale del Gestore e l'ASP.

Il Gestore, pertanto, a mezzo del proprio personale, dovrà assicurare gli adempimenti ed i servizi di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con particolare riferimento alla nomina dei responsabili della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e al servizio antincendio che saranno provvisti della necessaria qualifica.

ART. 8 – Scioperi – Continuità del servizio

In caso di sciopero del personale o di guasti nel funzionamento del servizio, troverà applicazione la legge n. 146/90 e ss.mm.ii e le norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali previsti dal C.C.N.L. di categoria del Gestore.

Il Gestore dovrà garantire la continuità nello svolgimento del servizio anche in caso di motivato impedimento assumendosene tutti gli oneri.

ART. 9 - Determinazione dell'importo del contratto

Per il servizio reso dal gestore, l'ASP corrisponderà al Gestore l'importo di € 30,00 (trenta,00), pro-die e pro-capite (al giorno e per ciascun ospite assistito), per un

ammontare complessivo stimato (per il biennio 2017-2018) di € 2.375.340,00. Si precisa che l'iva non è dovuta ai sensi dell'art. 10 comma 27-ter DPR 633/1972. L'importo di cui sopra si intende onnicomprensivo di ogni onere e spesa collegate al servizio in oggetto. In particolare l'ASP non erogherà alcun corrispettivo aggiuntivo per l'uso delle strutture per la manutenzione straordinaria ed ordinaria nonché le utenze. In particolare le spese di funzionamento (quali le utenze domestiche: luce, gas, acqua, tassa rifiuti, ecc.) per la gestione della struttura di accoglienza sono interamente a carico del Gestore, al quale dovranno essere intestati i relativi contratti. Si richiama la Convenzione della prefettura all'art. 5 comma 2 (riduzione del corrispettivo al 70% in caso di ricovero ospedaliero dell'ospite) e l'art 2 della suddetta convenzione punto 5, ultimo comma, in merito al non rimborso della quota giornaliera per le giornate di assenza.

ART. 10 - Pagamenti

L' ASP liquiderà, dietro presentazione di fattura o documento equipollente, con cadenza mensile le prestazioni oggetto del presente contratto. La liquidazione del corrispettivo avverrà in base alle effettive presenze, secondo il costo pro-capite / pro-die indicato nel precedente art. 6.

Si precisa che l'ASP rientra tra le Amministrazioni Pubbliche individuate all'art. 1 c. 2 L.196/2009, conseguentemente è tenuta all'obbligo di ricevimento delle fatture elettroniche, disciplinate dal D.M. 55 del 3/04/2013, a decorrere dal 31/03/2015 come stabilito dall'art. 25 D.L. 66/2014. Il Codice Univoco Ufficio da utilizzare è: UFJO79 (si precisa che il quarto carattere è la lettera O); oltre al suddetto Codice Univoco deve essere obbligatoriamente inserito nell' "Elemento Destinatario" del tracciato della fattura elettronica il seguente n. C.I.G. (codice identificativo gara) **C.I.G. 7002913A9D**. Si richiede di riportare il CIG in tutti i documenti relativi all'affidamento.

Ai sensi dell'art 4, co. 4, D.lgs 231/2002 e s.m.i., le fatture saranno liquidate tramite bonifico bancario entro 30 giorni dalla data della consegna della fattura elettronica come certificata dal sistema di interscambio (SDI).

In riferimento alla legge sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, il Gestore, in persona del legale rappresentante si assume la responsabilità di trasmettere apposito modulo quanto prima con cui si è impegna ad assumere l'obbligo della tracciabilità e a comunicare gli estremi identificativi del

conto corrente dedicato di cui all'art.3 della sopraccitata legge, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.

Se il Gestore ha dipendenti o comunque ha una posizione Inail e/o Inps attiva, la liquidazione è subordinata alla positiva acquisizione e verifica del DURC - Documento Unico di Regolarità Contributiva. Inoltre, ai sensi dell'art. 4 co. 3 D.P.R. 207/2010, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% che verrà restituita in sede di liquidazione finale.

ART.11 - Monitoraggio e controllo

L' ASP si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni. L' ASP potrà, inoltre, attivare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie presso le strutture di ricettività, verifiche attraverso i competenti organismi dell'ASL. E' fatto comunque obbligo al Gestore di trasmettere quotidianamente e mensilmente all'ASP l'elenco degli ospiti effettivamente presenti nella struttura al fine di consentire i previsti controlli di legge da parte della Questura nonché quelli amministrativo-contabili per i pagamenti di cui all'articolo precedente.

Il Gestore si impegna a garantire il monitoraggio delle presenze secondo le modalità stabilite dall'ASP. Il Gestore provvederà mensilmente ad inoltrare all'ASP una relazione sullo stato di attuazione del presente contratto. I contenuti di tale relazione verranno esplicitati con apposite istruzioni, anche alla luce della modulistica in fase di predisposizione da parte della Prefettura.

In particolare il Gestore deve trasmettere comunicazione scritta alla sede centrale dell'ASP, **entro 2 giorni (mail: gestioninsicurezza@aspbassaromagna.it e direzione@aspbassaromagna.it)**, di qualsiasi movimento in entrata o in uscita

In Entrata- la comunicazione deve contenere:

- data di ingresso
- provenienza dell'ospite (da Hub, da altro gestore, etc.)
- dati anagrafici dell'ospite (nome, cognome, stato di nascita e data di nascita)
- codice fiscale una volta ottenuto

In Uscita- la comunicazione deve contenere:

- ottenimento o meno del permesso di soggiorno
- giorno di uscita, sia programmato che effettivo

- nuova destinazione, se conosciuta; in particolare dichiarare se restano in Italia o se vanno all'estero
- comunicazione di rispetto o meno della data di fuoriuscita dal percorso di protezione

Entro il 5 di ogni mese inviare comunicazione riepilogativa di tutte le presenze con l'indicazione degli eventuali periodi di assenza (es. ricoveri ospedalieri e/o altro). Inoltre il gestore si impegna a trasmettere all'Asp tutte le comunicazioni trasmesse alla Prefettura/Questura.

ART. 12 – Cauzione definitiva.

Il Gestore, all'atto della stipula del presente contratto è tenuto a prestare apposita cauzione definitiva mediante costituzione di garanzia fideiussoria secondo le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 113 del "Codice dei contratti pubblici ed alla luce dei criteri precisati nella determinazione n. 7/2007 del Consiglio dell'Autorità di Vigilanza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Tale garanzia, che sarà svincolata all'approvazione dell'attestato di regolare esecuzione, è costituita tramite fidejussione bancaria n. 00042/82000/4162 rilasciata da Banca Prossima.

ART. 13 – Danni a persone o cose – Polizza assicurativa

Il Gestore garantisce con idonea copertura assicurativa gli eventuali danni, cagionati a terzi, siano essi persone, cose o animali, di cui sia tenuto a rispondere il gestore stesso e/o gli occupanti la struttura di accoglienza nello svolgimento dei servizi previsti dal precedente art. 2, e la copertura di eventuali infortuni accaduti ai soggetti ospitati nella struttura e dei volontari, nonché RCO dei dipendenti, dei collaboratori e dei volontari dei quali si avvalga il gestore nello svolgimento del servizio di accoglienza.

L'ASP si riserva di verificare, in qualsiasi momento, la sussistenza dell'idonea copertura assicurativa, con richiesta di copia della relativa polizza.

Il Gestore è responsabile, anche verso terzi, dei danni a persone e cose imputabili al proprio personale, e si impegna a tenere indenne l'ASP da tutte le conseguenze, nessuna esclusa, degli atti, dolosi e/o colposi, di questo.

L'ASP è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante da danni alle persone ed alle cose che dovessero verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente convenzione.

Copertura assicurativa

A copertura dei rischi inerenti la presente convenzione l'ente Gestore si impegna a stipulare le seguenti polizze assicurative:

Infortuni. La copertura comprende gli eventuali infortuni accaduti ai soggetti ospitati nella struttura, e il rimborso spese mediche per infortunio per sinistro anche senza ricovero.

La copertura è in forma anonima come risultante dal registro delle presenze.

La garanzia deve coprire integralmente l'attività di gestore per quanto lo stesso sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile per danni cagionati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose verificatesi in relazione all'attività svolta in forza della presente convenzione.

Garanzie

Devono essere inserite le seguenti condizioni:

qualifica di terzi per le lesioni corporali per titolari e/o dipendenti di ditte quali aziende di trasporto, fornitori, rappresentanti che possono partecipare alle operazioni di carico e scarico, riparazioni e/o collaudi, manutenzioni ed altre attività complementari alle attività del gestore.

RCO Prestatori di lavoro interinale legge 196 del 24.06.97

RCO Prestatori di lavoro temporaneo 196, 24.06.97 lavoratori atipici e parasubordinati legge 355 8.08.1995

Agli effetti della garanzia sono considerati sempre terzi gli ospiti per lesioni gravi così come definite all'art. 583 c.p. La copertura vale per danni cagionati a terzi da parte degli ospiti della struttura nel caso in cui l'assicurato e/o il gestore siano tenuti per legge e/o per contratto a risponderne. RC estese all'uso di biciclette di proprietà e/o date in uso agli ospiti della struttura a titolo gratuito. Rinuncia rivalsa ex 1916 c.c. nei confronti Asp quale committente ed ex 2049 (RC di committenza). La copertura dei fabbricati dove sono ospitati i richiedenti protezione internazionale sarà prestata nella forma per conto e nell'interesse di chi spetta ed in ogni caso la copertura dovrà prevedere la rinuncia al diritto di surroga ai sensi dell'art. 1916 C.C. nei confronti di ASP anche nella sua qualità di committente ex art. 2049.

Si richiamano inoltre le responsabilità e le conseguenti garanzie di cui al precedente art. 2. Eventuali danni a beni mobili ed immobili derivanti dall'uso da parte degli ospiti saranno a totale carico del gestore. Massimali: come previsti dal capitolato speciale d'appalto.

ART. 14 - Contestazioni e controversie

Nel caso di mancata osservanza da parte del Gestore dei propri obblighi contrattuali, l'ente invierà formale diffida, tramite PEC o fax, con descrizione dell'inadempimento e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate.

Particolare importanza sarà assegnata alle comunicazioni obbligatorie da parte del gestore (movimenti, trasferimenti e relazione mensile sulle attività svolte).

Il valore della eventuale penalità sarà individuato dall'ente in considerazione della gravità del fatto, dell'aspetto del servizio interessato e/o di comportamento reiterato.

L'ente potrà valutare di applicare, a seguito di ogni comunicazione scritta di cui sopra, una penale compresa fra € 100,00 e € 500,00, per spese di istruttoria, oltre all'eventuale recupero danni e/o penalità con cui si sanziona il fatto contestato.

Per il recupero delle penalità, l'ente potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti del gestore o sulla cauzione prestata, la quale ultima dovrà essere reintegrata. In caso di risoluzione l'ente provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione.

In ogni caso è fatta salva ogni azione che l'ente ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e/o il risarcimento dei maggiori danni subiti, ed inoltre potrà procedere all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al gestore la spesa per il servizio non prestato.

ART. 15 - Inadempienze contrattuali

L'ASP ha diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura dell'incarico, nei termini indicati dalla vigente normativa ed imputabili a negligenze, errori od omissioni del Gestore.

Trattandosi di servizio continuativo necessario all'ASP, nel caso di inadempienza del Gestore nel prestare in tutto o in parte il servizio alle condizioni riportate nel presente capitolato e a quelle dell'offerta, oppure in caso proposta di aumento dei costi, o qualora l'ASP non ritenesse soddisfacente il rapporto, la stessa potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare l'incarico, con risoluzione del contratto, per cause

imputabili al Gestore, prima della scadenza e al verificarsi dei suddetti fatti e con preavviso di almeno venti (20) giorni.

E' fatta salva la possibilità per l'ASP di rivolgersi, in caso di risoluzione anticipata del servizio, al secondo miglior offerente per l'assegnazione del servizio stesso. E' fatto salvo ogni diritto di procedere per i danni subiti.

In ogni caso il Gestore si impegna ad assicurare, su richiesta dell'ASP, la prosecuzione della propria attività per un termine di quarantacinque (45) giorni, al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al nuovo Gestore.

ART. 16 - Risoluzione del contratto

Le parti convengono che, oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali l'ASP potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Gestore con pec, il contratto nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto;
- mancata messa a disposizione dei posti di cui all'art. 2 del presente contratto
- difformità tra le caratteristiche del servizio e quelle dichiarate nell'offerta;
- qualora si verificassero da parte del Gestore comportamenti tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato, comprovate da almeno tre (3) lettere di contestazione;
- in caso di apertura di una procedura di fallimento a carico del Gestore, qualora trattasi di ditta o società;
- in caso di cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto;
- per interruzione del servizio senza giusta causa;
- per cessazione anticipata del servizio;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari e autorizzative non consentano la prestazione del servizio, in tutto o in parte.
- Subappalto di forniture/prestazioni non individuate in sede di presentazione dell'offerta e di gara;
- Violazione delle norme di sicurezza e prevenzione;

- Gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle norme del presente contratto e/o gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dal Gestore anche a seguito di diffide della Stazione Appaltante;
- Inosservanza grave e reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti nel presente capitolato e del CCNL;
- Per impedimento in qualsiasi modo all'esercizio del potere di controllo da parte dell'Amministrazione dell'Asp.

Nelle ipotesi sopra citate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato, a seguito della dichiarazione del Gestore, in forma di pec, di rivalersi della clausola risolutiva.

La risoluzione del contratto per colpa comporta, altresì, che l'impresa non potrà partecipare alla successiva gara di analogo oggetto indetta dall'ASP.

In ogni caso resta fermo il diritto di ASP di procedere nei confronti del Gestore per il risarcimento del danno e ad incameramento della cauzione, fatto salvo il maggior risarcimento dei danni.

ART. 17 – Esecuzione in danno

Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Gestore, l'ASP, al fine di garantire, comunque la prosecuzione del servizio, è autorizzata, qualora non decida di gestirlo direttamente, a stipulare un nuovo contratto con quel soggetto che, in sede di gara, abbia presentato l'offerta più conveniente dopo quella prodotta dal soggetto dichiarato inadempiente.

Tale nuovo contratto non potrà protrarsi per un tempo superiore alla durata del contratto iniziale.

L'eventuale differenza di corrispettivo è integralmente posta a carico del soggetto inadempiente fino alla scadenza del contratto originario.

ART. 18 - Recesso

L'ASP ha diritto di recedere dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con preavviso di almeno venti (20) giorni, da comunicare al Gestore con pec, nei seguenti casi:

- giusta causa;
- mutamento di carattere organizzativo, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, accorpamento e/o trasferimento dei servizi dell'ASP.

Si intende per “giusta causa”, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stata depositata contro il Gestore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell’Appaltatore;
- qualora il Gestore perda i requisiti minimi richiesti per l’affidamento di forniture e appalti di servizi pubblici e, comunque, quelli specificamente previsti nel bando per la partecipazione alla gara relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Gestore stesso;
- qualora, essendosi aggiudicato il servizio una ditta o una società, taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Gestore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il contratto.

Il Gestore potrà recedere solo con preavviso di tre (3) mesi e per giustificato motivo. Dalla data di efficacia del recesso, il Gestore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno all’ASP.

In caso di recesso, il Gestore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente e a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del Codice Civile.

L’ ASP si riserva il diritto di recedere dal presente contratto nei casi sopra previsti ovvero nel caso in cui vengano a cessare le esigenze di accoglienza dei cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale. L’ ASP provvederà a comunicare la volontà di recedere dal presente contratto mediante apposita comunicazione che

potrà essere inviata anche mediante posta certificata. Nella comunicazione saranno indicati i tempi e le motivazioni del recesso anticipato. Nulla è dovuto, in tal caso, al Gestore se non per la parte che abbia già avuto esecuzione.

ART. 19 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati acquisiti dall'ASP nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Tali dati, la cui raccolta è imposta da obblighi di legge, verranno trattati per finalità connesse alle reciproche obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale instaurato. In relazione a tale trattamento è possibile esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/2003. Si rimanda inoltre all'informativa consegnata.

ART. 20 - Spese contrattuali

Il presente atto sarà registrato in caso d'uso e termini dell'art. 5, co. 2 D.P.R. 131 del 26/04/1986. Sono a carico del Gestore le spese per bolli di quietanza, eventuali spese di contratto, sua registrazione e consequenziali ed ogni altro onere accessorio inerente al servizio e al suo corretto svolgimento. Il Gestore si obbliga, inoltre, ad adeguarsi alle future prescrizioni normative in materia di appalti della pubblica amministrazione in accordo con l'ente.

ART. 21 - Controversie

In caso di controversie derivanti dalla interpretazione, esecuzione, risoluzione e comunque connesse al presente contratto è esclusivamente competente il Foro di Ravenna. Tali controversie sono subordinate all'esperimento di un tentativo di conciliazione tra le parti, da effettuarsi nella sede dell'ASP entro il termine di 10 giorni dall'avvenuta contestazione dell'inadempimento.

Letto, approvato e sottoscritto, 5 giugno 2017.

Per l'ASP dei Comuni della Bassa Romagna _____

Per l'Unione dei Comuni della Bassa Romagna _____

Per Cefal _____